



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE ANNO 2018 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di aprile alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	=
2	Domenico ALLOISIO	X	=
3	Paolo CERIA	X	=
4	Beatrice Diletta MERLANO	X	=
5	Enrico COLONNA	X	=
6	Luigi BOTTARO	=	X
7	Giulia LAGORIO	X	=
8	Renato BELLINGERI	X	=
9	Anna Maria BERGO	X	=
10	Manuela MASSONE	=	X
11	Marco Stefano TRAVERSO	X	=
TOTALI		9	2

Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri: Bottaro Luigi e Massone Manuela

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, *Dr.ssa Domenica LA PEPA* la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *Alessandro BUSSETI*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su illustrazione del Sindaco e del Responsabile dell'Area Finanziaria

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 227 del D.L.vo n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m.i., gli enti locali deliberino, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;
- ai sensi dell'art. 151 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000 al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000:

- comma 1 - gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- comma 2 - gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 227, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 "Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato." e ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 118/2011 "Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale";

DATO ATTO che con Deliberazioni:

- del Consiglio comunale n. 15 del 30.07.2015, ci si è avvalsi della facoltà di rinviare al 2017 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale, l'adozione del piano dei conti integrato e l'adozione del bilancio consolidato;
- con Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Comunale, n. 27 in data 30.04.2018, è stato disposto di rinviare al rendiconto esercizio 2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011, in virtù della facoltà espressa sulla base della (FAQ n. 30), in favore degli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che, partendo dalla non chiara formulazione dell'art. 232, comma 2 del TUEL, avevano utilizzato la facoltà di rinvio dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, prevista dal richiamato articolo 232, ed abbiano interpretato la norma nel senso di consentire il rinvio dell'obbligo all'esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 2018);

RICHIAMATE le Deliberazioni del Commissario con i poteri del Consiglio comunale, n. 9 del 01.06.2018 e n.13 del 9.06.2019, con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione del precedente esercizio finanziario 2017, rispettivamente, degli originari Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana estinti a far data dal 1.01.2018, a seguito di fusione ed istituzione del nuovo comune denominato "Cassano Spinola", con legge regionale 5.04.2017, n. 4;

VISTE le Deliberazioni della Giunta comunale:

- n.25 del 24.04.2019, con cui si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2018 da iscrivere nel Conto, nel rispetto degli artt. 189 e 190 del D.Lgs n. 267/2000, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L.gs n. 118/2011;
- n.26 del 24.04.2019, con cui è stato approvato lo schema di rendiconto 2018, redatto secondo gli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D. Lgs. 126/2014, composto dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996 e relativi allegati, compresa la Relazione illustrativa della gestione 2018 predisposta dal Responsabile dell'Area Finanziaria in

collaborazione con il Segretario comunale e approvata dalla Giunta Comunale, in osservanza dell'art. 151, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, con la quale si esprimono le valutazioni sull'efficacia dell'azione amministrativa condotta sulla base dei risultati conseguiti;

PRESO ATTO CHE

- i due rinvii non sono stati sufficienti per superare il gap formativo dei piccoli Comuni. La riforma, infatti, ha investito e travolto molte delle certezze consolidate della contabilità finanziaria e al tempo stesso non ha offerto motivazioni sostanziali all'utilizzo della contabilità economica che viene percepita come un ulteriore e inutile adempimento,
- l'Anci, a margine del commento al comma 831 della legge 145/2018, che ha abolito l'obbligo del bilancio consolidato per i Comuni con meno di 5 mila abitanti, faceva presente che la modifica emendativa proposta era ben più ampia e indirizzata anche «all'abrogazione dell'obbligo della tenuta della contabilità economico; il cui impianto e i cui adempimenti appaiono – per enti di così piccole dimensioni – eccessivi e del tutto irragionevoli rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme. In tali Enti infatti, la contabilità finanziaria risulta già ampiamente idonea a gestire l'attività di bilancio e a fornire le indicazioni affidabili sulle effettive condizioni economico-patrimoniali»
- la Ragioneria dello Stato, con nota del 2 aprile 2019 ha risposto ad Anci affermando che: «la contabilità economico patrimoniale è destinata a diventare il sistema contabile fondamentale delle amministrazioni pubbliche europee e non può essere soppressa» pur lasciando spazio ad un approfondimento per «accertare la possibilità di prevedere, in ambito europeo, sistemi contabili semplificati per le amministrazioni pubbliche di piccole dimensioni». Resta però il problema del rendiconto 2018 e qui la Commissione Arconet è categorica: un'eventuale proroga al 2020 non può passare attraverso un'interpretazione tecnica (come nella scorsa annualità) ma necessità di un intervento; legislativo.
- il Governo, su dichiarazione della vice ministra all'Economia Laura Castelli e del sottosegretario agli Interni Stefano Candiani, ha garantito l'intervento legislativo nel decreto <crecita>, d'imminente pubblicazione.

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi del comma 7 dell'art. 230 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i si è provveduto all'aggiornamento dell'inventario al 31.12.2018 ai sensi del DPR e che sulla base delle risultanze risulta un patrimonio netto di € 1.874.439,20;

PRESO ATTO che:

- il Tesoriere dell'Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio finanziario 2018 ai sensi dell'art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000;
- i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell'Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;
- i conti presentati dagli agenti contabili, a danaro, sono corrispondenti alle risultanze della contabilità finanziaria;
- da apposita verifica con i Responsabili di Area non si sono evidenziati debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2018, da riconoscere;
- è stato rispettato il saldo di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 720, 721 e 722 della legge 208/2015;

VISTI i conti della gestione presentati dagli agenti contabili interni, corredati dalla documentazione prevista dall'art. 233 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che la gestione evidenzia un risultato di amministrazione, di € 231.000,00, che al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, degli accantonamenti, e dell'avanzo vincolato, rileva un avanzo di amministrazione disponibile di € 112.516,00, come risultato dal quadro riassuntivo riportato nel dispositivo della presente deliberazione;

CONSIDERATO che l'Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione, ai sensi dell'art. 239, lett. d), del D.Lgs. 267/2000, allegata alla presente deliberazione;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 0 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Rendiconto 2018, e relativi allegati, di cui all'art. 11 comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011 in particolare:

- il conto del bilancio, redatto secondo gli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;
- il riepilogo generale delle entrate e delle spese;
- il quadro generale riassuntivo;
- la verifica degli equilibri;
- il conto del patrimonio redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996;

2. DI DARE ATTO che il conto del bilancio esercizio finanziario 2018, presenta le seguenti risultanze finali:

CONTO DEL BILANCIO 2018

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	---	---	0,00
RISCOSSIONI.	604.096,99	2.461.613,31	3.065.710,30
PAGAMENTI.	576.557,27	2.333.276,09	2.909.833,36
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			155.876,94
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			155.876,94
RESIDUI ATTIVI	295.495,35	611.940,71	907.436,06
RESIDUI PASSIVI	235.272,65	583.946,35	819.219,00
DIFFERENZA			88.217,06
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			13.094,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018			231.000,00
Parte accantonata:			
Fondo crediti dubbia esigibilità			115.670,00
Parte vincolata:			0,00
Vincolo derivante da leggi e principi contabili			2.814,00
Vincolo derivante da trasferimenti			0,00
Parte destinata investimenti			0,00
Totale parte disponibile			112.516,00

3. DI APPROVARE la relazione sulla gestione, prevista dagli art. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera;
4. DI DARE ATTO che non sussistono debiti fuori bilancio al 31.12.2018 da riconoscere;
5. DI PRENDERE ATTO dell'impegno del Governo, su dichiarazione della vice-ministra all'Economia Laura Castelli e del sottosegretario agli Interni Stefano Candiani, alla proroga al 2020 della contabilità economico patrimoniale mediante l'intervento legislativo nel decreto <crecscita>, d'imminente pubblicazione e di dio avvalersi, pertanto, di tale facoltà; per le ragioni sottolineate dall'ANCI e di cui in narrativa;
6. DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi, resi con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la sujestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/200.

Cassano Spinola, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000 il

Cassano Spinola, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 9 MAGGIO 2019 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 9 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa

Copia Conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo.

Addì, _____

Il Segretario Comunale
